



SEZIONE 1 DECRETO N. 120/2014



Requisiti per l'iscrizione

Per iscriversi all'Albo è necessario possedere requisiti

- a) soggettivi
- b) di idoneità tecnica
- c) di capacità finanziaria

D.M. 120/2014 Art. 10, comma 4

Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilita' della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere c), d), f) e i).

D.M. 120/2014 Art. 10, comma 2

lettera C

non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffi ci direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

D.M. 120/2014 Art. 10, comma 2

lettera D

- non aver riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
- condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica
- 2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi

D.M. 120/2014 Art. 10, comma 2

lettera D

Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione

D.M. 120/2014 Art. 10, comma 2

lettera F

non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste normativa antimafia

lettera I

non aver reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste

SONO I MEDESIMI REQUISTI RICHIESTI
ANCHE AL LEGALE RAPPRESENTANTE

D.M. 120/2014 Art. 15, comma 2

La domanda d'iscrizione deve essere corredata con:

nomina del responsabile tecnico e dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell'incarico

Per quali attività?

- categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
- categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
- categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
- categoria 9: bonifica di siti
- categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto

Ma anche...

 categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto

CATEGORIA NON ANCORA OPERATIVA



SEZIONE 2 IL RESPONSABILE TECNICO

Art. 12. Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico

- 1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
- 2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1.
- 3. Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico.

Art. 12. Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico

- 4. I requisiti del responsabile tecnico consistono in:
 - a) idonei titoli di studio;
 - b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione;
 - c) idoneità di cui all'articolo 13.
- 5. L'esatta determinazione e il concorso dei requisiti di cui al comma 4 sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d'iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale.
- L'incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l'assunzione degli incarichi.

SEZIONE 3 REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO

Deliberazione n. 6 del 30/05/2017

Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120.

REGOLAMENTO D.M. 406/98

- Fino ad **oggi** per essere Responsabile Tecnico...
 - ✓ Idonei titoli di studio
 - ✓ Esperienza maturata nei settori di attività
 - ✓ Corso di formazione

REGOLAMENTO D.M. 120/2014

- Ora per essere Responsabile Tecnico...
 - ✓ Idonei titoli di studio
 - ✓ Esperienza maturata nei settori di attività
 - **✓ Corso di formazione**
 - √ Verifica iniziale e periodica

DOMANI ... COSA CAMBIERÀ

- Verifica obbligatoria per l'accesso al ruolo di Responsabile Tecnico
- Aggiornamento periodico ogni 5 anni mediante verifica
- Minore anni di esperienza richiesti complessivamente
- Minori anni di esperienza richiesti con appositi titoli di studio

REQUISITI PREVISTI

I requisiti del responsabile tecnico sono individuati, per ciascuna categoria e classe d'iscrizione, nell'allegato "A".

...in relazione alle categorie e classi d'iscrizione secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale.

OGGI REQUISITI PER LE CATEGORIE 1-4-5

Classi	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
CAT. 1	D+1a/L/ CF	D + 2 aa / L +1a / CF +2aa	D + 3 aa / L + 1 a / CF + 3 aa	D + 4 aa / L + 2 aa / CF + 4 aa	L + 2 aa / CF + 6 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa
	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
CAT. 4	D+1a/L/ CF	D+1a/L/ CF	D + 2 aa / L + 1 a / CF + 2 aa	D + 2 aa / L + 1 a / CF + 2 aa	D +4 aa / L + 2 aa / CF + 4 aa	L + 2 aa/ CF + 6 aa
CAT. 5	D+1a/L/ CF	D+1a/L/ CF	D + 4 aa / L + 2 aa / CF+ 4aa	D + 5 aa / L + 2 aa / CF +5aa	L + 3 aa / CF + 9 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa

<u>DAL 16/10/2017</u> - REQUISITI PER IL TRASPORTO (CATEGORIE 1-4-5)

	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C>	CLASSE B	CLASSE A
Rifiuti speciali non pericolosi + RU	V	V	V + 2aa	V + 3 aa	V + 4 aa	V + 5 aa
Rifiuti Speciali Pericolosi	V	V + 2 aa	V + 3 aa	V + 4 aa	V + 5 aa	V + 6 aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014.

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto rifiuti pericolosi o non pericolosi.

OGGI REQUISITI PER LA CATEGORIA 8

CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
D + 2 aa / L	D +3 aa / L / CF +	D +4 aa / L + 1 aa	L + 2 aa/ CF +	L + 3 aa / CF + 8	L + 3 aa/ CF
/CF	1 aa	/ CF + 3 aa	7 aa	aa	+ 10 aa
					- 20 00

LEGENDA

- D = Diploma di scuola secondaria di secondo grado
- L = Laurea di indirizzo scientifico
- CF = Corso di formazione modulo D
- aa = anni di esperienza maturata nello specifico settore o in attività inerenti la gestione dei rifiuti

<u>DAL 16/10/2017</u> - REQUISITI PER LA CATEGORIA 8

CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
V	V + 1 aa	V + 3 aa	V + 5 aa	V + 7 aa	V + 8 aa
		V + L + 2 aa	V + L + 4aa	V + L + 6 aa	V + L + 7aa

LEGENDA

- V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014.
- L = Laurea o laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento.
- aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore dell'intermediazione e commercio o in attività

inerenti la gestione dei rifiuti.

OGGI - REQUISITI LA CATEGORIA 9

CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
CF+2aa/D+2aa/L o DU+1a	CF+3aa/D+3aa/L o DU+2aa	CF+5aa/D+ 5aa/L o DU+3aa	CF+DU+4aa/ DU+5aa/ CF+L+2aa/ L+4aa	CF+L+4aa/L+5aa

LEGENDA

- D = Diploma di Geometra o di Perito Industriale o di Perito tecnico o di Perito chimico o di Perito edile.
- L = Diploma di laurea in Ingegneria o in Chimica o in Scienze Geologiche
- D.U. = Diploma Universitario o laurea breve in Ingegneria o in Chimica o in Scienze Geologiche
- CF = Corso di formazione
- aa = Anni di esperienza maturata nei settori di attività comprovati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione.

DAL 16/10/2017 - REQUISITI LA CATEGORIA 9

CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
fino a € 200.000,00	fino a € 1.000.000,00	fino a € 2.500.000,00	fino a € 9.000.000,00	oltre a € 9.000.000,00
V	V + 4 aa	V + 5 aa	V .+ 7 aa	V + 8 aa
	V + L + 2 aa	V + L + 3 aa	V + L + 5 aa	V + L + 6 aa

LEGENDA

- V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014.
- L = Laurea o laurea magistrale o diploma di laurea, ai sensi del vecchio ordinamento, in Ingegneria o in Chimica o Biologia o Geologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.
- **aa** = Anni di esperienza maturata nei settori di attività comprovati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione.

OGGI - REQUISITI LA CATEGORIA 10

	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
	fino a € 200.000,00	fino a € 1.000.000,00	fino a € 2.500.000,00	fino a € 9.000.000,00	oltre a € 9.000.000,00
CAT. 10 A	D+2aa/L+1a/CF+2a a	D+5aa/L+2aa/C F+5aa	D+5aa/L+2aa/C F+5aa	L+5aa/CF+7aa	L+5aa/CF+7aa
CAT. 10 B	D+3aa/L+1a/CF+3a a	L+5aa/CF+5aa	L+5aa/CF+5aa	L+5aa/CF+7aa	L+5aa/CF+7aa

LEGENDA

- D = Geometra o Perito industriale o Perito chimico o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali.
- L = Ingegnere o Architetto o Chimico o Geologo o Biologo o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali.
- CF = Corso di formazione
- aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore
- NOTE: 1. L'esperienza maturata nell'attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10A è valida per l'iscrizione nella classe E) relativa alle attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10B;
- 2. L'esperienza maturata in una classe di iscrizione è valida ai fini dell'iscrizione nella classe superiore.

DAL 16/10/2017 - REQUISITI LA CATEGORIA 10

	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
	fino a € 200.000,00	fino a € 1.000.000,00	fino a € 2.500.000,00	fino a € 9.000.000,00	oltre a € 9.000.000,00
CAT. 10 A	V	V + 3 aa	V + 4 aa	V + 6 aa	V.+ 7 aa
		V + L + 1 aa	V + L + 2aa	V + L + 4aa	V + L+ 5aa
CAT. 10 B	V	V + 4 aa	V + 5 aa	V + 7 aa	V + 8 aa
		V + L + 2 aa	V + L + 3aa	V + L + 5aa	V + L + 6aa

LEGENDA

- V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014.
- L = Laurea o laurea magistrale, o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento, in Ingegneria o Architettura o Chimica o Geologia o Biologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.
- aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore di attività.

ESPERIENZA RICHIESTA

- nell'esperienza acquisita come legale rappresentante di impresa
- nell'esperienza acquisita come responsabile tecnico o direttore tecnico
- nell'esperienza acquisita come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità
-inerenti il **settore di attività** per le quali si chiede l'iscrizione

Novità: AFFIANCAMENTO

Nell'esperienza acquisita **come dipendente** nell'affiancamento al responsabile tecnico.

L'impresa interessata, con nota a firma congiunta del legale rappresentante, del dipendente e del responsabile tecnico, comunica **preventivamente** alla Sezione regionale competente, l'inizio e la durata del periodo di affiancamento.

SEZIONE 4 DISPENSA DALLE VERIFICHE



DIPENSA DALLE VERIFICHE

- È dispensato dalle verifiche il **legale rappresentante** dell'impresa che abbia ricoperto
 o ricopra **contemporaneamente** anche il ruolo di
 responsabile tecnico e che abbia maturato
 esperienza **nel settore di attività** oggetto
 dell'iscrizione per almeno **venti anni**.
- Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell'ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.

Facciamo degli esempi...

- Sono LR dall'1 gennaio 2000 (ad oggi)
- Sono RT dall'1 gennaio 2000 (ad oggi)
- Sono esentato (a richiesta) dalle verifiche a partire dall'1 gennaio 2020

Facciamo degli esempi...

- Sono LR dall'1 gennaio 2000 (ad oggi)
- Sono RT dall'1 giugno 2005 (ad oggi)
- Sono esentato (a richiesta) dalle verifiche a partire dall'1 giugno 2025

Facciamo degli esempi...

- Sono LR:
 - dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010
 - Dal 1 settembre 2015 (ad oggi)
- Sono RT dall'1 gennaio 2000 (ad oggi)
- Sarò esentato (a richiesta) dalle verifiche a partire dall'1 settembre 2035

SEZIONE 5
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Disposizioni transitorie

 Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.

Disposizioni transitorie

 Il responsabile tecnico di cui al comma 1 può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021.

Disposizioni transitorie

 Le domande relative alla nomina di responsabili tecnici presentate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni

FINO AL 16 OTTOBRE 2017



SEZIONE 6 COMPITI DEL RESPONSABILE TECNICO

Art. 12 - Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico

Compito del responsabile tecnico è porre in essere ...

azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa ...

nel rispetto della normativa vigente ... vigilare sulla corretta applicazione della stessa.

Art. 12 - Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico

- Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti previsti dalla norma
- Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico.

Circolare n. 2866 del 21 aprile 1999

E' responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati

Deliberazione 16 luglio 1999, n. 3 Corsi di formazione

All'esperienza professionale maturata ... valorizzandola per i settori di attività più complessi, rispettando, ovviamente, l'obiettivo ed il vincolo di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, nonché la sussistenza della effettiva professionalità richiesta per svolgere la funzione di responsabile tecnico

Circolare n. 3934 del 18 giugno 2003 Responsabilità firma formulario

Di conseguenza gli eventuali e riconoscibili indizi di irregolarità e le obbiettive ragioni di sospetto, che potrebbero consigliare un maggiore approfondimento sulla reale natura del carico o sulle modalità di trasporto, non dovrebbero essere valutate sulla base delle capacità del semplice conducente, ma sulla base della preparazione del Responsabile Tecnico dell'impresa di trasporto cui il conducente deve riferire ogni difformità rispetto al programma ricevuto.

Deliberazione n. 02 del luglio 2009 Centri di raccolta

- 1. Qualificazione degli addetti La formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta sono garantiti e attestati dal responsabile Tecnico.
- 2. Attestazioni Le attività di formazione e addestramento sono attestate dal responsabile tecnico. Tali attestazioni sono conservati presso la sede legale o presso la sede operativa del soggetto richiedente o iscritto.

Deliberazione n. 1 del 30 marzo 2004 Categoria 10

Le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse sono attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa congiuntamente dal legale rappresentate dell'impresa e dal responsabile tecnico.

Deliberazione n. 1 del 11/05/2005 Categoria 9

Le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse sono attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa congiuntamente dal legale rappresentate dell'impresa e dal responsabile tecnico

Deliberazione n. 1 del 11/05/2005 Categoria 9

Qualora l'impresa dimostri la disponibilità di attrezzature minime non ricomprese nell'elenco di cui all'allegato "A" alla deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, deve presentare una relazione, a firma del legale rappresentate e del responsabile tecnico, dalla quale risulti l'effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che intende eseguire

Art. 15 - Procedimento d'iscrizione

Le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada corredano la domanda di iscrizione con la seguente, ulteriore, documentazione: attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare

Deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014

Deliberazione 27 settembre 2000 n. 4 Perizia veicoli

- 1. Il controllo e la verifica della permanenza delle caratteristiche del mezzo di trasporto risultanti dalla perizia nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella perizia medesima in relazione alle diverse tipologie di rifiuti
- 2. E' tenuto a dare senza indugio comunicazione al legale rappresentante dell'impresa e alla Sezione regionale dell'Albo dell'eventuale inidoneità dei veicoli.



SEZIONE 7 VERIFICHE D'IDONEITÀ

Verifiche d'idoneità del responsabile tecnico

Le materie oggetto delle verifiche di idoneità sono riportate nell'allegato "C".

I quiz oggetto delle verifiche sono approvati dal Comitato nazionale e pubblicati sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali http://www.albonazionalegestoriambientali. it e sono periodicamente aggiornati.

Validità della verifica

- L'idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.
- La verifica di aggiornamento dell'idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità dell'aggiornamento decorre dalla data di scadenza dei cinque anni.

Facciamo un esempio...

- Verifica iniziale superata il 14 giugno 2018
- Validità fino al 14 giugno 2023
- Inizio periodo utile per confermare l'idoneità (aggiornamento) 15 giugno 2022
- Aggiornamento superato l'8 settembre 2022
- Nuova scadenza della verifica 14 giugno 2028

Art. 13. Formazione del responsabile tecnico

- 1. L'idoneità di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c), è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
- Il Comitato nazionale definisce le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 1.

ARGOMENTI DI VERIFICHE

MODULO GENERALE: obbligatorio per tutte le categorie

- 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea
- 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del Responsabile Tecnico
- 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali D.M. 120/2014
- 4. Sicurezza del lavoro (elementi pertinenti)
- 5. Certificazioni ambientali (EMAS, Ecolabel, ...)

ARGOMENTI DI VERIFICHE

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI

- 1. Normativa sull'autotrasporto
- 2 Normativa sul trasporto dei rifiuti
- 3. Normativa sulla circolazione dei veicoli
- 4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR).
- 5. Comportamento in caso di incidente (primo soccorso, comunicazione alle autorità competenti, sicurezza della circolazione, conoscenze di base relative all'utilizzo di equipaggiamento di protezione, ecc.)

ARGOMENTI DI VERIFICHE

INTERMEDIARI E COMMERCIANTI

- 1. Definizioni e responsabilità
- 2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale
- 3. Spedizioni transfrontaliere di rifiuti e aspetti contrattualistici relativi alle spedizioni transfrontaliere
- 4. Definizione trasporto intermodale
- 5. Cenni di diritto commerciale

ARGOMENTI DI VERIFICHE

BONIFICHE SITI INQUINATI

- 1. Progettazione della bonifica
- 2. Tecniche di intervento di bonifica
- 3. Tecniche di stoccaggio dei rifiuti
- 4. Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro

ARGOMENTI DI VERIFICHE

BONIFICHE AMIANTO

- 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto
- 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro
- 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto
- 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto
- 5. Igiene e sicurezza del lavoro
- 6. La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali

Deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017.

Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all'articolo 13 del DM 120/2014.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per essere ammesso alle verifiche è necessario:

 essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120;

REQUISITI DI AMMISSIONE

- essere in possesso di diploma di scuola media di secondo grado. Sono dispensati da tale obbligo i responsabili tecnici di cui al articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017;
- aver provveduto al versamento del contributo di Euro 90,00 (novanta/00) alla Camera di commercio sede della Sezione regionale competente all'organizzazione della verifica.

 La domanda di iscrizione alla verifica, a pena di improcedibilità della domanda stessa, deve essere inviata esclusivamente per via telematica

non prima di 60 (sessanta) giorni e non oltre il termine di 40 (quaranta) giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica.

Domanda di iscrizione alle verifiche

 Il candidato si iscrive mediante collegamento al sito dell'Albo nazionale gestori ambientali http://www.albonazionalegestoriambientali.i <u>t</u> e compila l'apposito modello

NEL MODULO PER L'ISCRIZIONE ALLA VERIFICA IL CANDIDATO DEVE COMUNICARE I SEGUENTI DATI

- 1. cognome e nome;
- 2. la data e il luogo di nascita;
- 3. il codice fiscale;
- 4. di essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri della UE o di altro Stato come sopra specificato;
- 5. il luogo di residenza o di domicilio, nel caso di cittadini stranieri (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);

Domanda di iscrizione alle verifiche

NEL MODULO PER L'ISCRIZIONE ALLA VERIFICA IL CANDIDATO DEVE COMUNICARE I SEGUENTI DATI

- 6. l'indirizzo mail / PEC ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative alla verifica. In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza o di domicilio;
- 7. conseguimento diploma;
- 8. data della verifica
- 9. sede della verifica
- 10. modulo di specializzazione della verifica

- Si autocompila un modello di domanda
- Si dovrà stampare la domanda
- Applicare una marca da bollo da 16,00 €
- Si dovrà firmare la domanda
- Inviarla con allegata copia del documento d'identità

Domanda di iscrizione alle verifiche

- Il candidato riceve via mail conferma dell'iscrizione con l'indicazione della data, della sede e del modulo specialistico oggetto della verifica.
- E' fatto obbligo al candidato, in caso di modifiche, di aggiornare i dati comunicati in sede di registrazione.

- Il candidato si può iscrivere per un solo modulo specialistico da sostenere nella sede di esame prescelta.
- In caso di mancato superamento della verifica, la stessa, per il medesimo modulo, può essere sostenuta decorsi almeno sessanta giorni dalla relativa comunicazione.

Commissioni di esame

- 1. La commissione di esame è composta dalla Sezione regionale sede della verifica, integrata da un componente designato dal Comitato nazionale.
- 2. Le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente della Sezione regionale o, in mancanza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi le funzioni di Presidente vengono assunte dal componente designato dal Comitato nazionale.

Diario delle verifiche

- 1. Il luogo, la data e l'ora nella quale si svolgono le verifiche sono pubblicati sul sito nazionale Albo gestori ambientali e inviati all'indirizzo e-mail indicato dal candidato entro 20 giorni antecedenti la data della verifica.
- 2. L'Albo nazionale gestori ambientale non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni da parte del candidato.

Svolgimento verifiche e attribuzione punteggi

- La verifica si svolge mediante prova scritta con 80 quiz a risposta multipla, di cui 40 relativi al modulo obbligatorio per tutte le categorie e 40 relativi al modulo specialistico.
- 2. Per ogni risposta sono assegnati i seguenti punteggi:

risposta esatta: + 1,00
 risposta errata: - 0,50
 risposta omessa: 0,00

3. Per lo svolgimento della verifica i candidati hanno a disposizione **120 minuti**.

Candidati idonei

- 1. Sono **dichiarati idonei** i candidati che conseguono i seguenti punteggi:
- a) per la verifica iniziale un punteggio almeno pari a:
- √ 32 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie.
- √ 34 punti nel modulo specialistico.
- b) per la **verifica di aggiornamento** un punteggio almeno pari a:
- √ 28 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie.
- √ 30 punti nel modulo specialistico.

Candidati idonei

I nominativi dei canditati risultati idonei sono pubblicati sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali

E' rilasciato apposito attestato con riportata la validità quinquennale della verifica

Deliberazione . 7 del 30 maggio 2017

Allegato "B" - Vademecum per le verifiche

- 1. Adempimenti preliminari della commissione esaminatrice
- 2. Modalità svolgimento delle verifiche

Regole da seguire da parte della commissione di esame e da parte dei candidati

SEZIONE 8 COSA FARE SE... CARENZA DEL RESPONSABILE TECNICO



Circolare 1544 del 14/12/2012

- EVENTO: cessazione del rapporto professionale o di lavoro dipendente tra il responsabile tecnico e l'impresa
- BENEFICI: proseguire l'attività per la quale risulta iscritta.
- INCERTEZZA: nell'attesa di nominare un nuovo responsabile tecnico

 l'impresa comunica il fatto alla competente Sezione regionale nei due giorni lavorativi successivi al suo verificarsi; in mancanza di nomina di un nuovo responsabile tecnico, l'attività oggetto dell'iscrizione può essere proseguita per un periodo di 60 giorni consecutivi (computando anche i giorni non lavorativi) a decorrere dalla data della comunicazione di cui alla precedente lettera a).

 A partire dalla data di cessazione del rapporto tra responsabile tecnico e impresa e fino al termine del procedimento di variazione dell'iscrizione o dell'eventuale procedimento di cancellazione, le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate dal legale rappresentante dell'impresa. Decorso il periodo di cui alla lettera b), senza che l'impresa abbia comunicato il nominativo del nuovo responsabile tecnico, la Sezione regionale procede, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 18 del D.M. 406/98, per la cancellazione dall'Albo dell'impresa stessa.

Art. 20 D.M. 120/2014

(ex art. 18 D.M. 406/98)

- Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo ...
- b) vengano a mancare uno o più requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera g) del medesimo comma;
- e) si verifichino carenze, anche sopravvenute, nella documentazione di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 4, 5 e 6;

Art. 21 D.M. 120/2014

(ex art. 17 D.M. 406/98)

Procedimento disciplinare

 Le sanzioni di cui agli articoli 19 e 20, lettere b), d) ed e), sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.

Art. 21 D.M. 120/2014

(ex art. 17 D.M. 406/98)

Procedimento disciplinare

- Il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, deve essere sentito personalmente quando nel termine predetto ne faccia richiesta.
- Nelle ipotesi di decadenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c) e f), si procede direttamente alla cancellazione.

Art. 21 D.M. 120/2014

(ex art. 17 D.M. 406/98)

Procedimento disciplinare

 I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono comunicati all'iscritto, al Comitato nazionale, alla regione ed alla provincia territorialmente competente e alla camera di commercio

Art. 23 D.M. 120/2014

Ricorsi al Comitato nazionale

- Avverso le deliberazioni delle Sezioni gli interessati possono proporre ricorso in bollo al Comitato nazionale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso.
- Il Comitato nazionale ha facoltà, nella fase istruttoria dei ricorsi, di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.